



# ORDINES

*Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2024

LUIGI MARIANO GUZZO

## **Chiesa cattolica e riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alle mafie**

**ABSTRACT** - The social reuse of assets confiscated from mafia organizations is a powerful tool in combating organized crime, extending beyond punitive measures to foster social progress and spiritual healing. <sup>1</sup> This practice aligns with restorative and transformative justice principles. The Catholic Church in Italy actively participates in implementing state law concerning these assets, exploring the interplay between social and religious aims within anti-mafia initiatives. A key example is a church in Gioia Tauro (Reggio Calabria), the first and only Catholic place of worship built on confiscated mafia land, transforming a site of evil into a place of good.

**KEYWORDS** - Confiscated assets reuse - Transformative justice - Catholic church and anti-mafia - Social and religious aims

2/2024

LUIGI MARIANO GUZZO\*

## Chiesa cattolica e riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alle mafie\*\*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il magistero ecclesiale di avversione alle mafie - 3. Le parole di Papa Francesco in materia di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie - 4. Beni confiscati e attività "antimafia" degli enti cattolici - 5. La destinazione al culto come «finalità sociale»: il caso-studio della Chiesa "San Gaetano Catanoso" di Gioia Tauro - 6. Conclusione

### 1. Premessa

La disciplina sul riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose<sup>1</sup> rappresenta uno degli strumenti normativi più efficaci nel contrasto alle mafie. Tale strumento si proietta ben al di là delle concezioni retributive che caratterizzano il sistema penale<sup>2</sup>. Infatti, l'elemento inflittivo, dato dalla sottrazione del bene<sup>3</sup> al circolo economico delle organizzazioni criminali, diventa funzionale alla realizzazione di attività con «finalità sociali»<sup>4</sup> che perseguano il «progresso materiale e spirituale della società» (art. 4 Cost.)<sup>5</sup>.

La legge rende lo stesso patrimonio di natura illecita strumentale al ripristino di un ordine di giustizia all'interno società, al punto che la pena assume una connotazione "riparativa"<sup>6</sup>. In tal modo, l'ordinamento

---

\* Professore associato di Diritto e religione nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.

\*\* Contributo sottoposto a valutazione anonima.

<sup>1</sup> Con il decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*), e successive modificazioni, il legislatore ha provveduto ad una ricognizione completa della legislazione antimafia, nonché ad un coordinamento della normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale contenuta nella legge n. 109 del 1996.

<sup>2</sup> Per una riflessione teorica sull'ordinamento penale si rimanda a O. SAPIA - A. SCERBO (a cura di), *Temi, problemi, prospettiva del sistema penale*, Esi, Napoli, 2022.

<sup>3</sup> Il bene è indentificato ai sensi dell'art. 416-bis, comma 5, c.p., che fa riferimento a «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».

<sup>4</sup> Art. 48, comma 3, lett. c.) del decreto legislativo n. 159 del 2011.

<sup>5</sup> Sul punto cfr. P. CONSORTI, *Lo spirito della Costituzione. In dialogo con il cardinale Zuppi*, Diresom, Roma, 2021.

<sup>6</sup> Vedi H. ZEHR, *Changing Lenses: a new focus for crime and justice*, Herald Press, 1990. Più recentemente, G. MANNOZZI - G.A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Formanti, parole, metodi*, Giappichelli, Torino, 2017; G.A. LODIGIANI, *Origini, caratteri, finalità e aspettative della*

promuove una vera e propria inversione della funzionalità di beni utilizzati per scopi criminali a finalità diverse, “sociali”, non solo sotto il profilo materiale, ma anche spirituale. Emerge così un’immagine concreta e, al tempo stesso, simbolica di una giustizia “trasformativa”<sup>7</sup> che non si limita a muoversi sul piano materiale, ma si sposta a un livello spirituale, imprimendo al rimedio penale una direzione che coinvolge l’intera società.

Attraverso la lente degli studi di *diritto e religione*, è evidente come lo schema concettuale dell’istituto trovi una convergenza con le finalità soteriologiche proprie del diritto penale confessionale, e in particolare di quello canonico<sup>8</sup> impegnato a garantire la *salus animarum* (peraltro, il diritto penale canonico rappresenta un utile paradigma per l’affermazione di quelle istanze di giustizia riparativa alle quali tendono ai nostri giorni gli ordinamenti civili<sup>9</sup>).

Una simile convergenza è alla base di dell’attenzione specifica che gli enti della Chiesa cattolica operanti in Italia hanno riservato alla disciplina statale del riutilizzo sociale dei beni immobili. In questo contributo, si metterà in evidenza l’apporto che tali enti hanno dato all’attuazione della disciplina statale sul riutilizzo sociale dei beni mafiosi, interpretando la relazione tra «finalità sociali» e «finalità religiose» nel quadro del contrasto alle mafie.

## 2. Il magistero ecclesiale di avversione alle mafie

In primo luogo, è importante rilevare come negli ultimi decenni la dottrina sociale della Chiesa abbia espresso un forte magistero di avversione alle mafie<sup>10</sup>. A partire dal discorso di Giovanni Paolo II nella

---

*Giustizia riparativa*, in O. SAPIA-A. SCERBO (a cura di), *Temi, problemi e prospettive del sistema penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, pp. 405 ss.

<sup>7</sup> Cfr., per tutti, A.J. NOCELLA II, *An Overview of the History and Theory of Transformative Justice*, in *Peace & Conflict Review*, n. 6/2011, pp. 1-10.

<sup>8</sup> Cfr. S. FERRARI, *Il diritto comparato delle religioni*, in *Id.* (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, il Mulino, Bologna, 2008, pp. 45-46.

<sup>9</sup> M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico*, Lateran University Press, Roma, 2011; L. EUSEBI, *Giustizia “riparativa” e riforma del sistema penale canonico. Una questione, in radice, teologica*, in *Monitor Ecclesiasticus*, n. 2/ 2015, pp. 515-535; M. D’ARIENZO, *Responsabilità, pena e giustizia riparativa nel diritto canonico*, in M. D’ARIENZO, M. FERRANTE, F. DI PRIMA, *Diritto penale canonico e statale: due ordinamenti a confronto alla luce della recente riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico*, supplemento a *Diritto e religione*, n. 1/2023, pp. 217-223; G. BRAMBILLA-A. FRIGERIO, *Giustizia riparativa*, Ares, Milano, 2024, pp. 168 ss.

<sup>10</sup> A. MANTINEO, *La condanna della mafia nel recente Magistero: profili penale canonistici e*

Valle dei Templi di Agrigento (9 maggio 1993), il quale gridò: «convertitevi! Verrà il giudizio di Dio» fino alla “scomunica” di Papa Francesco da Cassano all’Jonio (21 giugno 2014)<sup>11</sup>, i pontefici hanno fatto proprie, a livello di Chiesa universale, le diverse istanze di conversione e di liberazione provenienti dalla Chiese locali, specie da quelle del Meridione d’Italia<sup>12</sup>, ponendo fine ad un lungo periodo di ambiguità e di contraddizioni. Queste ambiguità e queste contraddizioni sono state, e sono, alimentate anche dalla circostanza che l’affermazione del potere sociale delle mafie è passata, e

---

*ricadute nella prassi ecclesiale delle Chiese di Calabria e Sicilia*, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2016, p. 78, parla di «una nuova sensibilità che, solo di recente, è divenuta una linea di condotta condivisa e maggioritaria». Vedi anche M. TEDESCHI, *Chiesa e mafia*, in ID., *Impegno civile*, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2014; Per una ricostruzione storico-normativa del rapporto tra Chiesa e criminalità organizzata si rimanda a A. DE OTO (a cura di), *La Chiesa di fronte alla criminalità organizzata*, Bononia University Press, Bologna, 2019; M. MASTROIANNI, *Chiesa e mafie. Quale condanna?*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2021, pp. 9 ss.

<sup>11</sup> «La ‘ndrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato! Bisogna dirgli di no! [...] Coloro che nella loro vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio: sono scomunicati». FRANCESCO, *Omelia durante la Concelebrazione Eucaristica nella spianata dell’area ex Insud*, Sibari, 21 giugno 2014. Sul tema R. PASCALI-M. PASCALI, *Mafia e scomunica (I. Latae sententiae)*, in *Diritto e religioni*, n. 2/2015, pp. 511 ss. V. BERTOLONE, *Scomunica ai mafiosi? Contributi per un dibattito*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2018; M. Mastroianni, *Risvolti canonistici della scomunica ai mafiosi*, in M. MUNNO (a cura di), *Misericordia e giustizia: i mafiosi sono nostri fratelli? Tavola rotonda a dieci anni dalla visita di Papa Francesco a Cassano all’Jonio*, Piane (AN), 2025, pp. 189 ss. Bisogna precisare che nonostante la Costituzione Apostolica di Papa Francesco “Pascite gregem Dei” (23 dicembre 2021) abbia revisionato il Libro VI del Codice di diritto canonico, portando a compimento un lavoro di sistematizzazione della materia penale avviato da Benedetto XVI nel 2007, nell’ordinamento canonico non è stato codificato un delitto di mafia punito con la pena della scomunica, per questo motivo in S. OGNIBENE, *Diritto canonico e contrasto alle mafie. Riflessioni tra passato e futuro nel mondo ecclesiale di fronte al fenomeno mafioso*, in *Diritto e Religioni*, n. 2/2017, pp. 784-818, si parla di una «scomunica lasciata a metà». In generale, sui limiti dell’attuale attività legislativa canonica si rimanda, per tutti, a GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena, Mucchi, 2021.

<sup>12</sup> Sul percorso di avversione alle mafie compiuto dalla Chiesa calabrese si rimanda a M. CASABURI, *Vescovi calabresi e ‘ndrangheta nell’ultimo trentennio*, in *Giornale di storia contemporanea*, n. 1/2007, pp. 109-131; M. CASABURI, *Borghesia mafiosa. La ‘ndrangheta dalle origini ai giorni nostri*, Dedalo, Bari, 2010, pp. 305-327; F. CURATOLA, E. GABRIELI, G. SCARPINO (a cura di), *La ‘Ndrangheta è l’antivangelo. Un secolo di documenti. Il percorso comune delle Chiese di Calabria nell’impegno di testimoniare il Vangelo (1916-2016)*, Tau, Assisi, 2016; L.M. GUZZO, *La Chiesa calabrese e la lotta alla ‘ndrangheta*, in M. TROIANO (a cura di), *La tazzina della legalità*, Giacobelli, Locorotondo, 2023, pp. 420-427.

passa, dall'utilizzo di un sistema simbolico che strumentalizza, sovvertendolo, l'apparato della religiosità popolare cattolica<sup>13</sup>.

Si è nell'ambito di quella «penetrazione di molte deformazioni della religione, anzi di superstizioni»<sup>14</sup> alle quali è «frequentemente aperta»<sup>15</sup> la pietà popolare, che necessita di essere “purificata”<sup>16</sup>, al contrario di quanto sosteneva il cardinale Ernesto Ruffini, arcivescovo di Palermo dal 1945 al 1967, secondo il quale l'associazione tra mentalità religiosa e mentalità mafiosa sarebbe stata una «supposizione calunniosa messa in giro dai socialcomunisti». Diversi studi etnografici e antropologici hanno ormai decostruito le tesi riduzionistiche che assimilavano le strutture para-religiose delle mafie a simbologie arcaiche, pagane o premoderne, riconoscendole come vere e proprie forme di legittimazione sociale e di affermazione del potere mafioso<sup>17</sup>, che perpetuano – al pari di quanto messo in evidenza anche dalla dottrina ecclesiasticistica - la «legittimazione all'esercizio di posizioni di dominio all'interno della comunità locale»<sup>18</sup>.

Quella delle mafie, appare come una «cultura» – sarebbe meglio dire: una ‘para-cultura’ – che, pur avendo «al suo centro anche Madonne, Santi e

---

<sup>13</sup> Cfr. D. BILOTTI, *Simbologia religiosa e crimine organizzato: uno storico equivoco*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, settembre 2008, pp. 1-7; L. STAROPOLI, *La “santa” setta. Il potere della ‘ndrangheta sugli affiliati e il consenso sociale sul territorio*, 2<sup>a</sup> ed., La Ruffa, Reggio Calabria, 2015; A. BADOLATI, *Santisti & ‘ndrine. Nacors, massioni deviati e killer a contratto*, Luigi Pellegrini, Cosenza, 2018.

<sup>14</sup> PAOLO VI, Esortazione apostolica *Evangelii Nuntiandi*, Roma, 8 dicembre 1975, par. 48.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, par. 66.

<sup>17</sup> In questa sede ci limitiamo a segnalare, rimandando alla bibliografia ivi contenuta, ai più recenti studi di B. PALUMBO, *Inchini*, in *Il Mulino*, 20 gennaio 2016; B. PALUMBO, *Piegare i santi. Inchini rituali e pratiche mafiose*, Bologna, Marietti, 2020; D. FADDA, *L'inchino. Santi, processioni e mafiosi nel meridione italiano*, Trapani, Di Girolamo, 2021.

<sup>18</sup> Cfr. N. FIORITA, *Mafie e Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 27/2012, pp. 5-6.

riti parareligiosi»<sup>19</sup>, si oppone «radicalmente alla fede e al Vangelo»<sup>20</sup>. Papa Francesco ha ampliato la riflessione fino a comprendere le risultanze ultime delle analisi di teoria del diritto penale e di sociologia del diritto che guardano alla corruzione come strumento-chiave per mezzo del quale la criminalità organizzata distrugge l'economia locale, nonché l'evoluzione in atto delle associazioni mafiose<sup>21</sup>.

Alla luce del percorso ricostruito, che ha rappresentato una vera e propria presa di coscienza ecclesiale, sul versante del diritto canonico particolare, bisogna rilevare come, in questi anni, le autorità ecclesiastiche abbiano elaborato diverse norme, tanto a livello regionale<sup>22</sup> quanto a livello diocesano, fondate biblicamente<sup>23</sup> e teologicamente<sup>24</sup>, espressive di un *corpus* giuridico caratterizzante l'*antimafia* ecclesiale<sup>25</sup>.

---

<sup>19</sup> Cfr. DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia della Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012*, dicembre 2012, p. 132 (il documento può essere letto al seguente link: [https://www.stampoantimafioso.it/wp-content/uploads/2013/01/DNA\\_Dicembre-20121.pdf](https://www.stampoantimafioso.it/wp-content/uploads/2013/01/DNA_Dicembre-20121.pdf); ultima consultazione: 20 agosto 2022), in cui si aggiunge: «in ampi strati della coscienza collettiva si è stratificata l'idea che la legittimazione sociale della 'ndrangheta, il suo essere un'inevitabile componente della società calabrese, trovi un supporto anche nel sentire religioso». In questo caso, la DNA fa riferimento specifico alla 'ndrangheta e alla società calabrese, ma un discorso simile può essere proposto per altre organizzazioni criminali che si incardinano nei differenti contesti sociali, culturali ed economici del Mezzogiorno italiano, e non solo.

<sup>20</sup> FRANCESCO, *Discorso ai membri della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo*, 23 gennaio 2017.

<sup>21</sup> Sul punto, sia consentito rinviare a L.M. GUZZO, *Una scomunica per mafiosi e corrotti? Nuove sfide nella Chiesa di Papa Francesco*, in A. DE OTO – S. OGNIBENE (a cura di), *La Chiesa di fronte alla criminalità organizzata*, cit., pp. 97-121.

<sup>22</sup> Sulla potestà legislativa delle conferenze episcopali regionali sia consentito rimandare alle considerazioni svolte in L.M. GUZZO, *Prime osservazioni sul Protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e la Conferenza Episcopale Calabria per la disciplina dell'assistenza religiosa cattolica nelle strutture sanitarie*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 25/2017, pp. 11-12.

<sup>23</sup> Per un approccio metodologico alle radici bibliche del contrasto ecclesiale alle mafie si veda S. PARISI, *Prefazione*, in G. MAZZILLO – S. PARISI, *Chiesa e lotta alla 'ndrangheta*, San Giovanni in Fiore, Pubblisfera Edizioni, 2015, pp. 5 ss.

<sup>24</sup> Cfr. A. DE OTO – S. OGNIBENE, (a cura di), *La strutturale antievangelicità del fenomeno mafioso ai tempi di Francesco*, in ID. (a cura di), *La Chiesa di fronte alla criminalità organizzata*, Bologna, Bononia University Press, 2019, pp. 8 ss.

<sup>25</sup> Cfr., sul tema, F. BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2019.

### 3. *Le parole di Papa Francesco in materia di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie*

Una parte consistente del magistero di Papa Francesco in materia di avversione alle mafie è dedicata al tema di riutilizzo sociale dei beni confiscati.

Nel 2014, in un messaggio indirizzato all'Associazione "Liberata" - fondata su impulso di un sacerdote cattolico: don Luigi Ciotti – il Papa ha sottolineato che «il riuso sociale dei beni confiscati è un esempio virtuoso di risanamento e di pacificazione attraverso l'azione collettiva»<sup>26</sup>.

Nel 2017, poi, rivolgendosi ai componenti della Commissione parlamentare antimafia ha messo in evidenza come i «beni confiscati alle mafie e riconvertiti a uso sociale» rappresentino «autentiche palestre di vita» dove «tante persone anziane, povere o svantaggiate trovano accoglienza, servizio e dignità»<sup>27</sup>.

Una lettera indirizzata alle studentesse e agli studenti universitari di Buenos Aires consente di comprendere ancor meglio il magistero del pontefice sul tema:

«Il riuso dei beni confiscati è un esempio virtuoso di risanamento e di pacificazione attraverso l'azione collettiva. Per lo Stato è un'opportunità per volgere lo sguardo alla sua gente, creando opportunità dove prima non esistevano, perché il crimine organizzato si impone solitamente dove le istituzioni sono assenti o mal funzionanti»<sup>28</sup>.

Per Papa Francesco è evidente la logica riparativa alla base della legislazione italiana in materia:

«La collaborazione reciproca è imprescindibile per vincere questo tipo di associazione illegale, che non conosce frontiere e beneficia dei conflitti tra i popoli e del cattivo funzionamento delle istituzioni. L'azione giudiziaria e processuale nei confronti di questo tipo di criminalità è di solito focalizzata sul piano della repressione e del castigo, ma si tratta di una prospettiva limitata che lascia il cammino incompiuto. È difficile pensare alla soluzione di un procedimento penale senza che sia prevista la

---

<sup>26</sup> Il messaggio di Papa Francesco è datato 25 marzo 2022 e si può ritrovare sul sito internet dell'associazione Libera al seguente link: <https://www.libera.it/schede-2013-papa-francesco-il-riuso-beni-confiscati-esempio-virtuoso-di-risanamento> (ultima consultazione: 20 dicembre 2024).

<sup>27</sup> FRANCESCO, *Discorso ai componenti della Commissione parlamentare antimafia*, 21 settembre 2017.

<sup>28</sup> Questo passaggio del messaggio di Papa Francesco è ripreso da M. Panzarella, *Beni confiscati, Papa Francesco "benedice" progetto in Argentina*, in *lavialibera.it*, 6 aprile 2022.

2/2024

*reparación* e perché no, anche una *reparación* che includa le cause»<sup>29</sup>

Nella concezione di Papa Francesco la logica riparativa del modello italiano consente la «ricostruzione del bene comune» e sulla «costruzione della pace»:

«il modello italiano è un buon esempio di come i profitti criminali possano essere indirizzati verso la riparazione dei danni causati alle vittime e alla società; di come questi possano servire alla ricostruzione del bene comune e alla costruzione della pace»<sup>30</sup>.

Per questo magistero, quindi, il processo di riutilizzo sociale dei beni confiscati è uno strumento di riscatto per la società, in quanto promuove un cambiamento culturale profondo e incoraggia la partecipazione “dal basso” delle cittadine e dei cittadini nella costruzione di una società più giusta. L’approccio “riparativo” diventa paradigma di una giustizia “trasformativa”, volta a convertire il “male” in “bene” e a restituire alle comunità ciò che le mafie, hanno tolto e tolgono, in termini di speranza e di progettazione del futuro.

#### 4. Beni confiscati e attività “antimafia” degli enti cattolici

La dottrina sociale della Chiesa – e, in particolare, il magistero di Papa Francesco –, insieme alle norme di diritto canonico particolare, dimostrano che ormai le istituzioni ecclesiastiche hanno preso piena consapevolezza del problema delle mafie, anche nei termini teologici di *strutture di peccato*<sup>31</sup>. Conseguentemente, è stata avviata una incisiva azione di contrasto alle organizzazioni criminali per l’affermazione della legalità e della giustizia. Tale azione che matura nell’ambito di una riflessione interna alla comunità ecclesiale si riflette nella società civile, pure attraverso la messa in atto di modelli e pratiche nella gestione dei beni immobili confiscati alle mafie.

L’art. 48, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 159 del 2011 individua i soggetti ai quali gli enti territoriali possono assegnare in

---

<sup>29</sup> Ibidem.

<sup>30</sup> FRANCESCO, *Saluto alla Conferenza internazionale sull’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, promossa da Libera e dall’Accademia Pontificia delle Scienze Sociali*, Città del Vaticano, 19 settembre 2024.

<sup>31</sup> Una definizione dogmatica di «struttura di peccato» è offerta dal *Catechismo della Chiesa cattolica* (1992), par. 1869: «Le “strutture di peccato” sono espressione ed effetto dei peccati personali. Inducono le loro vittime a commettere, a loro volta, il male. In un senso analogico esse costituiscono un “peccato sociale”».

concessione, tramite apposita convenzione, beni immobili confiscati:

«(...) comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali».

Oltre a questa procedura “indiretta” di assegnazione, la legge n. 161 del 2017 ha introdotto alla disposizione in esame una lettera *c)-bis*, che consente all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) di assegnare, direttamente e a titolo gratuito, agli enti o alle associazioni di cui alla lett. c), i beni immobili confiscati. Tali beni possono quindi essere,

«assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall’Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell’Agenzia».

Le maglie interpretative di queste disposizioni sono ampie al punto da poter ricomprendere in essa l’estesa “galassia” dei soggetti a vario titolo religiosamente connotati, che trovano un riconoscimento nell’ordinamento dello Stato, fermo restando il requisito della «mancanza dello scopo di lucro».

Com’è noto, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono caratterizzati dal perseguimento costitutivo ed essenziale di finalità di «religione o di culto»<sup>32</sup> e, fermo restando quanto dispone l’art. 7, comma 3, dell’Accordo del 1984, possono anche svolgere attività diverse da quelle di

---

<sup>32</sup> Sul tema la bibliografia è molto ampia. Per tutti si veda S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, il Mulino, Bologna, 1992; E. VITALI – A.G. CHIZZONITI, *Manuale breve di Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 118 ss.; G. D’ANGELO, *Declinazioni giuridiche del fine di religione e di culto. Dalla forma all’interesse*, Giappichelli, Torino, 2020.

religione o di culto: le une e le altre sono normativamente individuate dall'art. 16 della legge n. 222 del 1985. Ai sensi della lett. a) del richiamato art. 16 le attività di religione o di culto sono «dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana».

Ci si chiede se queste attività possono essere anche qualificate come "antimafia". Per rispondere alla domanda, bisogna ricordare che secondo il magistero di Papa Francesco la mafia è «adorazione del male»<sup>33</sup> e, nel momento in cui i metodi mafiosi si integrano in dinamiche corruttive<sup>34</sup>, un simile male si configura come «più grande del peccato»<sup>35</sup>. Nell'ambito di questa concezione un "esercizio del culto", una "cura delle anime", una "formazione del clero e dei religiosi", una "catechesi" e una "educazione cristiana" autenticamente evangeliche, e autenticamente cristiane, non possono che essere in assoluto contrasto alla pseudocultura mafiosa. Insomma, se la mafia è «negazione del Vangelo, (...) una vera e propria forma di religiosità capovolta»<sup>36</sup> le attività religiose per lo natura non possono che integrare anche attività "antimafia". Ciò è dimostrato finanche dalle procedure di riconoscimento canonico del martirio *in odium fidei* che

---

<sup>33</sup> FRANCESCO, *Omelia durante la Concelebrazione Eucaristica nella spianata dell'area ex Insud*, cit.

<sup>34</sup> Sulle prime ricerche sociologiche in tema di mafia e corruzione si rimanda a U. PECCHIOLI-M. MARTURANO, *Mafia e corruzione. Un libro scritto da 150.000 italiani*, Milano, 1994. Cfr., sul tema, anche G. MIGNECO-P. ROMANI, *Vent'anni di lotta alle mafie e alla corruzione in Italia. L'esperienza di Avviso Pubblico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2017; A. NICASO-N. GRATTERI, *Una cosa sola. Come le mafie si sono integrate al potere*, Mondadori, Milano, 2024.

<sup>35</sup> FRANCESCO, *Discorso all'Associazione internazionale di diritto penale*, 23 ottobre 2014. La lettura di FRANCESCO, *Spera. L'autobiografia*, Mondadori, Milano, 2025, p. 152 aiuta a comprendere la definizione di papa Francesco riguardo alla corruzione come «male più grande del peccato»: «Siamo tutti peccatori. Se dicessi di me di non esserli, sarei il corrotto più grande. Nella preghiera a Maria diciamo che è madre di "noi peccatori", ed è così. Ma dei corrotti, no. Dei corrotti non può esserlo. Perché i corrotti la mamma la vendono, vendono l'appartenenza a una famiglia, a un popolo. Fanno una scelta egoistica, direi satanica: chiudono a chiave la porta dal di dentro. Si chiudono loro, e a doppia mandata. Il corrotto non si riconosce peccatore, non ne ha l'umiltà, non è stato mai lui, non avverte la colpa. L'incapacità di sentirsi in colpa è una malattia grave e diffusa, soprattutto in quest'epoca. Una malattia che fa paura. Matteo, il pubblicano che Cristo ha fatto apostolo cambiandogli il cuore e il nome, era un traditore della patria e un peccatore, e un corrotto. Non aveva chiuso completamente la porta. Basta ci sia uno spiraglio perché Dio possa entrare, e con me la Sua misericordia lo fece».

<sup>36</sup> CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA, *Comunicato della Sessione straordinaria che si è svolta a Paola (Cosenza) il 17 luglio 2014*, in F. CURATOLA, E. GABRIELI, G. SCARPINO (a cura di), *La 'Ndrangheta è l'antivangelo. Un secolo di documenti...*, cit., p. 71.

hanno condotto alle beatificazioni di due vittime di mafie (il sacerdote Pino Puglisi<sup>37</sup> e il giudice Rosario Livatino<sup>38</sup>), ora assunti a modelli di vita cristiana. Queste beatificazioni – ma si potrebbe anche ricordare la testimonianza di don Peppino Diana<sup>39</sup> – rappresentano un punto di non ritorno nell'azione ecclesiale di contrasto alla criminalità organizzata, acquisita la consapevolezza che un prete come don Puglisi viene ucciso «perché sacerdote, perché sacerdote di Cristo, che con il suo ministero testimoniava la verità della fede, l'unicità di Dio, la salvezza delle anime, la sacralità della vita, la testimonianza della persona umana»<sup>40</sup>.

Accertato che le attività di religione o di culto si caratterizzano pure per essere “antimafia”, è necessario sottolineare che le attività “antimafia” sono riconducibili alle attività di «interesse generale» di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (*Codice del Terzo settore*); in particolare, si segnala alla lett. v) la «promozione della cultura della legalità». Dunque, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono risultare, in maniera indiretta o diretta, assegnatari di un bene immobile confiscato per mafia anche attraverso la qualificazione giuridica che assumono nell'ambito del terzo settore con l'eventuale *ramo ETS*<sup>41</sup>, oppure con la «creazione di un ente civile collegato (= un'associazione, una fondazione o una società),

---

<sup>37</sup> Don Pino Puglisi, assassinato a Palermo il 15 settembre 1993, è beatificato il 25 maggio 2013. La bibliografia è ampia, cfr., per tutti, V. BERTOLONE, *La sapienza del sorriso: il martirio di don Giuseppe Puglisi*, Cinisello Balsamo, Paoline, 2012, pp. 75-76; V. BERTOLONE, *Padre Pino Puglisi Beato. Profeta e Martire*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2013; V. BERTOLONE, *Don pino. Martire di mafia*, Ares, Milano, 2016; R. CASCIO – S. OGNIBENE, *Il primo martire di mafia. L'eredità di Padre Pino Puglisi*, Bologna, EDB, 2017. Per quanto riguarda la dottrina ecclesiasticistica si rimanda a: N. FIORITA, *In odium fidei: la beatificazione di don Pino Puglisi e le mafie come organizzazioni prive di Dio*, in *Diritto e Religioni*, n. 2/2013, pp. 404 ss.; G. BONI, *Specificità del martirio di don Giuseppe Puglisi: considerazioni canonistiche*, in *Diritto e Religioni*, n. 2/2013, pp. 414 ss.; G. BONI, *Martirio e diritto canonico. Riflessioni sul caso di Don Puglisi*, in *Archivio Giuridico*, n. 4/2013, pp. 427-511; G. DALLA TORRE, *Don Pino Puglisi ucciso in odium fidei: la fede che ama la terra*, in *Iustitia*, n. 66/2013, pp. 263 ss.; A. MANTINEO, *Il “teatro” del martirio di don Pino. Sicari, avvocati, opinionisti, autorità ecclesiastiche ne Il fiore del dolore di Mario Luzi*, in M. ABU SALEM – L.M. GUZZO (a cura di), *Diritto, religione e letteratura*, Libellula, Tricase, 2019, pp. 189-199.

<sup>38</sup> Il giudice Rosario Livatino, assassinato il 21 settembre 1990, è beatificato il 9 maggio 2021. Cfr., per tutti, V. BERTOLONE, *Rosario Angelo Livatino. Dal “martirio a secco” al martirio di sangue*, Brescia, Morcelliana, 2021.

<sup>39</sup> Si deve fare riferimento anche alla testimonianza ecclesiale di don Peppino Diana, assassinato a Casal di Principe (Caserta), il 19 marzo 1994. Vedi S. TANZARELLA, *Don Peppino Diana: un prete affamato di vita*, il Pozzo di Giacobbe, Trapani, 2024.

<sup>40</sup> V. BERTOLONE, *La sapienza del sorriso...*, cit., p. 66.

<sup>41</sup> Cfr. l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

giuridicamente distinto rispetto all'ente, ma soggetto al suo controllo, di regola mediante la nomina dei relativi amministratori»<sup>42</sup>.

Va da sé, comunque, che gli enti del terzo settore religiosamente connotati rappresentano una categoria più ampia, per quanto dai confini definitori incerti, rispetto a quella relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti<sup>43</sup>. Così, vi possono essere enti del terzo settore riconducibili alla Chiesa cattolica che non sono soggetti al controllo degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui alla legge n. 222 del 1985.

Ne deriva che quando si fa riferimento a “statistiche” o “percentuali” riguardante i beni immobili confiscati gestiti dalla Chiesa cattolica<sup>44</sup>, bisogna tenere in considerazione una pluralità di enti, sottoposti a vari regimi giuridici, che sono a diverso modo e a diverso titolo, collegati alla

---

<sup>42</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *Enti ecclesiastici e Riforma del Terzo settore. Prime indicazioni operative*, Roma, 2024.

<sup>43</sup> Sul tema si rimanda, per tutti, a P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 4/2018, pp. 1-18; A. MANTINEO, *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 27/2018, pp. 1-34; P. CONSORTI, *Il nuovo "Codice del Terzo settore", con particolare attenzione alla disciplina degli enti ecclesiastici (o religiosi?)* in Giuseppe Fauceglia (a cura di), *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero, Giappichelli*, Torino, pp. 273-288; A. GIANFREDA – M. ABU SALEM, *Enti religiosi e riforma del terzo settore*, Libellula, Tricase, 2019; A. FUCCILLO ANTONIO – R. SANTORO – L. DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019; M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2019; P. CAVANA (a cura di), *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2021; F. VECCHI, *Note per un'interpretazione aggiornata della categoria giuridica «ente ecclesiastico» alla luce del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)*, in *Diritto e religioni*, n. 2/2021, pp. 351-387; P. LO IACONO, *Gli enti ecclesiastici e gli enti religiosi nel Codice del Terzo settore (Quando la legislazione unilaterale riconferma la natura funzionale della personalità giuridica)*, in *Diritto e religioni*, n. 2/2021, pp. 166-220; A. LICASTRO, *Gli enti religiosi tra diritto comune e diritto speciale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 1/2022, pp. 81-106.

<sup>44</sup> Nel Dossier dell'associazione Libera *Raccontiamo il bene. Le pratiche di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. I numeri, le esperienze e le proposte*, 2024, per quanto riguarda i dati sui soggetti gestori del terzo settore che riutilizzano i beni confiscati, emerge come siano 62 le «realtà» provenienti dal «mondo religioso (diocesi, parrocchie e Caritas)». Il rapporto è liberamente consultabile al link: [https://www.libera.it/documenti/schede/raccontiamo\\_il\\_bene\\_2024.pdf](https://www.libera.it/documenti/schede/raccontiamo_il_bene_2024.pdf) (ultima consultazione: 20 dicembre 2024). Nell'indagine dell'associazione Libera del 2017 risultava che in Italia ammontavano a più del 23% le esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati collegate all'impegno della Chiesa italiana (*Libera il bene. Dal bene confiscato al bene comune. L'impegno della Chiesa italiana nei percorsi di legalità e giustizia sociale*, 20 ottobre, 2017, in [https://www.libera.it/documenti/schede/libera\\_il\\_bene\\_20\\_10\\_ultima.pdf](https://www.libera.it/documenti/schede/libera_il_bene_20_10_ultima.pdf); ultima consultazione: 19 dicembre 2024).

Chiesa cattolica. Le cronache rendono noto che beni confiscati sono assegnati a parrocchie, a diocesi, ad associazioni come “gruppi scout”, a cooperative sociali che nascono su impulso di sacerdoti o di vescovi.

Insomma, vi è una pluriforme realtà legata alla Chiesa cattolica che connatura un’incisiva azione di contrasto alla criminalità organizzata attraverso pratiche virtuose di riutilizzo dei beni immobili confiscati. Si tratta di una consapevolezza ormai assunta a livello di magistero di Chiesa universale. Il fatto che gli enti della Chiesa cattolica si impegnino nelle attività antimafia appena descritte ha l’effetto di assimilare queste ultime – che certamente restano primariamente attività con «finalità sociali» - alle attività istituzionali che caratterizzano simili enti religiosi. L’impegno nella gestione dei beni confiscati per mafia rientra in quella «nuova mission» che la dottrina di Papa Francesco sollecita agli enti cattolici<sup>45</sup>.

A partire da queste osservazioni si può desumere che, anche in termini di operatività funzionale, la religiosità cattolica istituzionale si esprime ormai nelle forme di un evidente contrasto alle mafie. Ne consegue che eventuali perduranti elementi di collusione - che tuttora possono emergere in forme deviate di devozione popolare - devono essere considerati «anticattolici». A riguardo, si ricordi come la strumentalizzazione di una funzione religiosa «a scopi totalmente contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte, ai valori da esso espressi, nei quali il sentimento religioso di ciascuno si riconosce e che la funzione intende evocare e “onorare”»<sup>46</sup> integri l’ipotesi criminosa di cui all’art. 405 *c.p.*

##### 5. *La destinazione al culto come «finalità sociale»: il caso-studio della chiesa “san Gaetano Catanoso” di Gioia Tauro*

Un caso-studio paradigmatico riguarda la chiesa “San Gaetano Catanoso” di Gioia Tauro (Reggio Calabria), che rappresenta il primo e, al momento unico<sup>47</sup>, edificio di culto cattolico realizzato su un terreno confiscato alle mafie; alla ‘ndrangheta nello specifico.

---

<sup>45</sup> Cfr. A. MANTINEO, *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo...*, cit., pp. 31 ss.

<sup>46</sup> Cass. n. 2242/22, par. 4.8. Sul tema sia consentito rimandare a L.M. GUZZO, *Turbamento delle funzioni religiose e strumentalizzazione mafiosa. Note a margine della sentenza della Corte di Cassazione n. 2242 del 2022*, in *Il Diritto ecclesiastico*, n. 3-4/2022, pp. 887 ss.

<sup>47</sup> Cfr. T. MIRA – A. TURRISI, *Dalle mafie ai cittadini. La vita nuova dei beni confiscati alla criminalità*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2019, edizione epub, p. 965.

Il comune di Gioia Tauro nel 2003 ha assegnato alla diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, su richiesta del vescovo Luciano Bux<sup>48</sup>, un terreno destinato alla costruzione di un complesso parrocchiale. Il terreno, che apparteneva ad una delle cosche più pervasive del territorio: i "Piromalli", è stato concesso mediante una convenzione, a titolo di comodato. Questa scelta evidenzia come l'ente territoriale abbia interpretato la destinazione al culto cattolico del bene immobile, di cui all'art. 831 c.c., quale integrante le «finalità sociali» richiamate dalla legge n. 109 del 1996, e rafforza ancor di più la tesi che le attività religiose, di cui alla legge n. 222 del 1985, possono assumere anche la qualifica di attività "antimafia".

Nel 2005 il vescovo Bux sull'area all'interno della quale ricade il terreno confiscato ha eretto una parrocchia ai sensi dell'can. 515 c.j.c. e l'ha dedicata a san Gaetano Catanoso<sup>49</sup>. Nello stesso anno viene installata una tensostruttura per le celebrazioni religiose. Dopo una serie di lungaggini burocratiche, la chiesa viene consacrata nel 2017 dal vescovo Francesco Milito<sup>50</sup>, grazie alla concessione di un contributo finanziario alla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per la costruzione di nuovi edifici di culto, nel rispetto della normativa canonica in materia<sup>51</sup>. Un bene «appartenuto ad una delle più potenti cosche di Gioia Tauro»<sup>52</sup> ritorna alla comunità nelle forme di un edificio di culto cattolico. Un luogo espressione di sopraffazione, di violenza, di distruzione, di morte è così «destinato al culto divino», secondo il can. 1214 c.j.c.

---

<sup>48</sup> Luciano Bux (1936-2014) è stato vescovo della diocesi Oppido Mamertina-Palmi dal 2000 al 2011. Per un profilo biografico e pastorale cfr. LETTERIO FESTA (a cura di), *Parare Christi vias*, Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, 2024.

<sup>49</sup> È significativa la scelta di dedicare la parrocchia a san Gaetano Catanoso (1879-1963), sacerdote di Reggio Calabria, canonizzato nel 2005 da Papa Benedetto XVI. Catanoso «quando era parroco di Pentadattilo, nella Locride, si oppose alla 'ndrangheta, fino a celebrare il matrimonio di due giovani che le cosche non volevano. Un don Abbondio al contrario», così T. MIRA – A. TURRISI, *Dalle mafie ai cittadini...* cit., p. 1030. Cfr. C. BOVE, *San Gaetano Catanoso, missionario del Volto Santo. Un prete del Sud nel cuore della Chiesa*, San Paolo, Milano, 2005.

<sup>50</sup> Francesco Milito è stato vescovo della diocesi Oppido Mamertina-Palmi dal 2012 al 2023.

<sup>51</sup> Cfr. il *Regolamento applicativo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*, emendato nel 2018.

<sup>52</sup> Cfr. la lettera che il vescovo Francesco Milito ha inviato al Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana Nunzio Galantino per la «richiesta di un contributo straordinario» per terminare la costruzione del complesso parrocchiale dedicato a san Gaetano Catanoso, Palmi, 1 giugno 2015, prot. n. 155/15.

La scelta della Chiesa locale di utilizzare lo strumento offerto dalla legge n. 109 del 1996 diventa un segno per contrastare il potere mafioso sul territorio:

«Il segno del potere ed il potere dei segni. Don Luciano Bux, persona molta attenta al territorio, ha capito sin da subito che la ndrangheta si serve di simboli. Ha capito da subito che la visibilità sul territorio è indispensabile e funzionale al sistema mafioso. E visibilità significa anche l'ostentazione sfacciata dell'opulenza da parte dei mafiosi con l'edificazione di lussuose ville, alberghi, palazzi e aziende agricole. Da qui la necessità di contrapporre i segni del potere mafioso con il potere dei segni. E quale segno più dirompente dell'utilizzo, anche da parte della Chiesa, di una legge la 109/96, sull'uso sociale dei beni confiscati. Una legge che trasforma i beni dei mafiosi in "bene comune", un patrimonio da difendere e rafforzare anche per rivivere la memoria di chi ha perso la vita in nome di quei valori sanciti dalla Costituzione e che alimentano la vita democratica. E così la Chiesa della Piana, nella persona del suo Pastore, decide di scrivere altre belle pagine di storia, di storia vera di una chiesa capace di accogliere i beni confiscati ai mafiosi, di "abitarli" togliendo in tal modo consenso e territorio ai mafiosi e costruendo nuove comunità finalmente libere dalle mafie. Una scelta di campo molto forte e profondamente profetica che inizia con la nascita e l'accompagnamento della Valle del Marro per continuare con il Centro del laicato nell'ex palazzo Molè e con l'istituzione della Parrocchia San Gaetano Catanoso e la decisione di costruire la Chiesa Parrocchiale su un terreno confiscato alla cosca Piromalli. (...) In un territorio, quale quello di Gioia Tauro, che si rivela oltre che inquinato dalla presenza delle organizzazioni criminali e dalla loro cultura dell'illegalità, anche privo di risorse e strutture, una nuova Parrocchia diventa per sé stessa presidio sociale e di legalità. La decisione dell'istituzione di una nuova Parrocchia a Gioia Tauro (...) vuole essere una risposta a quella pedagogia criminale di cui parlavo all'inizio intercettando i ragazzi prima che entrino nei circuiti mafiosi e lavorando sul versante della formazione delle coscienze. Se a questo aggiungiamo la scelta di costruire la nuova Chiesa su di un terreno confiscato alle mafie, in questo caso alla cosca Piromalli, il tutto assume un valore aggiunto di inestimabile importanza. È segno di una chiara scelta di campo. Un ulteriore segno positivo di una Chiesa che per amore del suo popolo non ha voluto e non vuole essere complice di silenzi, convinta che accettare il silenzio e stare alla finestra a guardare significherebbe avere paura, perdere la dignità e la credibilità e non essere più la Chiesa di Cristo (...) E così sul terreno bagnato di sangue, che parla di angherie e violenze, in quella ex strada statale 111 (ora Provinciale 1), uno dei luoghi simbolo in un

2/2024

recente passato dell'ostentazione del potere e dell'opulenza mafiosa.... un tempio, segno di rinascita di una Chiesa in uscita per essere testimone credibile di giustizia»<sup>53</sup>.

La chiesa parrocchiale "san Gaetano Catanoso" di Gioia Tauro rappresenta simbolicamente una espressione di speranza collettiva<sup>54</sup>. Il potere "trasformativo" di questo "segno" ecclesiale è la proposta di misericordia anche per l'uomo mafioso, in quale «deve risorgere dall'abisso in cui è caduto (...) anche lui può risorgere»<sup>55</sup>. È questo il senso religioso del contrasto da parte della Chiesa cattolica alla criminalità organizzata mafiosa. Nonostante il termine "antimafia" sia ormai d'uso comune<sup>56</sup> e anzi manifesta un chiaro contenuto giuridico, per il diritto della Chiesa parlare di «antimafia» ha senso solo se si iscrive nel più ampio *spirito* del diritto canonico<sup>57</sup>, che non ragiona secondo la logica *schmittiana* di amico/nemico, ma in termini evangelicamente inclusivi.

## 6. Conclusione

La chiesa parrocchiale "san Gaetano Catanoso" simboleggia la convergenza fra le finalità religiose e quelle sociali perseguite attraverso il contrasto alle mafie e, in particolare, per mezzo del riuso a finalità spirituali di beni confiscati.

Il riutilizzo sociale da parte ecclesiale dei beni confiscati esprime una specifica azione pastorale, che incide dal basso sui rapporti giuridici e

---

<sup>53</sup> È quanto sottolinea Don Pino Demasi, già vicario generale della diocesi, cfr. G. DEMASI, *L'intento profetico della Chiesa di Oppido - Palmi: l'opera di S.E. Mons. Luciano Bux*, relazione in occasione dell'inaugurazione della nuova Chiesa costruita su un terreno confiscato e dedicata a San Gaetano Catanoso, Gioia Tauro, 19 ottobre 2017, pp. 2-3 (uso *pro manuscripto*).

<sup>54</sup> Nell'omelia di consacrazione il vescovo Francesco Milito ha affermato che «non è la Chiesa dell'antimafia, eretta a dispetto di qualcuno, ma un dono, una offerta di grazia perché tutti si sentano accolti, specialmente i più bisognosi di misericordia», così F. MILITO, *Omelia per la Solenne Dedicazione e apertura al culto della Chiesa Parrocchiale "San Gaetano Catanoso"*, Gioia Tauro, 20 ottobre 2017, p. 2 (l'omelia è pubblicata sul sito internet della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, al seguente link: <https://www.diocesioppidopalma.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/omelia-dedicazione-Chiesa-S.-gaetano-Catanoso.pdf>; ultima consultazione: 18 dicembre 2024).

<sup>55</sup> G. AGOSTINO-C.M. MARTINI, *Nord Sud. L'Italia da riconciliare*, a cura di D. NUNNARI, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano), 1992, p. 77.

<sup>56</sup> Vedi, per tutti, U. SANTINO, *Storia del movimento antimafia*, Editori Riuniti, Roma, 2000.

<sup>57</sup> P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Cedam, Padova, 1962.

sociali<sup>58</sup>, in un'ottica orizzontale, guardando comunque *verso l'alto*: in una direzione salvifica che include anche i mafiosi. Ecco perché questa attività si colloca nel quadro delle prassi di giustizia riparativa e non si esaurisce in una sorta di "braccio ecclesiale" della giustizia statale.

L'impegno ecclesiale nel campo del riutilizzo sociale dei beni confiscati si iscrive nel quadro della più ampia «collaborazione tra istituzioni ecclesiastiche e quelle civili nell'ottica della promozione dell'uomo»<sup>59</sup>, senza creare indebite interferenze nei rispettivi ordini.

È peraltro il caso di mettere in evidenza che la Chiesa cattolica ha fatto tesoro della lezione statale antimafia; facendola sua ha contribuito a convertire se stessa in termini più evangelici, interpretando la mafia come un peccato che può essere riscattato compiendo azioni sociali e a favore del bene comune. La conversione dei beni mafiosi a scopi religiosi e sociali dice che la cultura mafiosa può essere sconfitta. Ancora una volta, il bene sconfigge il male; la luce vince sulle tenebre. «Dal letame nascono i fiori», canta De André. Ed è una metafora azzeccata, questa del letame, considerato la definizione, sempre attuale, che il giornalista Peppino Impastato, brutalmente assassinato il 9 maggio 1978 da Cosa nostra, dava della mafia: «una montagna di merda!»<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> Cfr. P. CONSORTI, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Roma-Bari, 2023.

<sup>59</sup> A. MANTINEO, *La condanna della mafia nel recente Magistero...*, cit., p. 28. Cfr. art. 1 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense (legge n. 121 del 1985).

<sup>60</sup> Cfr. G. IMPASTATO, *Mio fratello. Tutta una vita con Peppino*, Libreria pienogiorno, Milano, 2021.